



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

COMANDO POLIZIA LOCALE

ORDINANZA N° 10/2023
PROT. N. 6173

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

**Oggetto: "106^ GIRO D'ITALIA 2023 15^ TAPPA 21 MAGGIO 2023: SEREGNO - BERGAMO".
SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE DEL TRAFFICO VEICOLARE LUNGO
LA VIABILITA' DI COMPETENZA DEL COMUNE DI ZOGNO**

- § Vista la nota p.e.c. prot. 5065 del 21/02/2023, con la quale il Direttore Ciclismo di RCS Sport Spa, sig. Mauro Vegni, ha chiesto e ottenuto nulla-osta da questo Ente a prot. nr. 3616 del 27.02.2023, al transito relativo allo svolgimento nella giornata di **Domenica 21 maggio 2023** della Competizione Sportiva Ciclistica denominata "106 Giro d'Italia 2023 15° tappa: Seregno - Bergamo", con partenza alle ore 11:45 da Seregno (Mi) ed arrivo previsto alle ore 17,33 a Bergamo, che interesserà la viabilità nel Comune di Zogno, come da percorso di gara allegato;
- § Visto che l'istanza prevede altresì, la richiesta di sospensione della circolazione 2 ore e 30 minuti prima del passaggio dei professionisti in gara (calcolato sulla media più veloce) sul percorso interessante la viabilità in comune di Zogno sulle vie San Salvatore, San Marco, Pratolungo, Roncaglia, Torre, Pradelli, Braccamolino, Centro (loc.Endenna), Camanghè, Ronco, Romacolo, Viale Martiri della Libertà (ponte Fiume Brembo), Donatori di Sangue, XXV Aprile, XXIV Maggio, Cesare Battisti, Antonio Locatelli, Grotte delle Meraviglie (con un tratto di S.S. 470 di competenza A.N.A.S. Lombardia S.p.A.) di Zogno fino all'arrivo previsto in Bergamo secondo le varie modalità orarie: 39 km/h arrivo alle ore 14:55 – 37 km/h arrivo alle ore 15:07 – 35 km/h arrivo alle ore 15:21;
- § Considerato che all'interno del periodo di sospensione della circolazione transiterà il Giro d'Italia denominato "Giro-E", manifestazione ciclistica non competitiva e organizzata da un procuratore di RCS Sport S.p.A. sig. Roberto Salvador, come da comunicazione a prot.n.5605 del 05.04.2023;
- § Ritenuto di dover disporre, ai sensi del comma 7-bis dell'art. 9 del decreto legislativo 30/04/1992, n.285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15/01/2002 n. 9, la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare lungo il percorso di gara nonché, di adottare tutte le limitazioni necessarie per la tutela e la sicurezza dei partecipanti;
- § Considerato che il tratto di strada comunali percorse ricadono nel centro abitato di Zogno;
- § Visti gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30/04/1992 n.285 e l'art.107 del D.Lgs.vo 18.8.2000 n°267 e successive modificazioni;

ORDINA

la sospensione temporanea della circolazione del traffico veicolare nella giornata di **Domenica 21 maggio 2023**, lungo tutto il percorso della competizione sopra indicata ricadente nell'ambito territoriale in Comune di Zogno sulle vie San Salvatore, San Marco, Pratolungo, Roncaglia, Torre, Pradelli, Braccamolino, Centro (loc.Endenna), Camanghè, Ronco, Romacolo, Viale Martiri della Libertà (ponte Fiume Brembo), Donatori di Sangue, XXV Aprile, XXIV Maggio, Cesare Battisti, Antonio Locatelli, Grotte delle Meraviglie (con un tratto di S.S. 470 di competenza A.N.A.S. Lombardia S.p.A.) di Zogno, a partire da 2 ore e 30 minuti prima del transito dei ciclisti professionisti in gara alla media più veloce indicata nella crono tabella



C O M U N E D I Z O G N O

PROVINCIA DI BERGAMO

COMANDO POLIZIA LOCALE

secondo le varie modalità orarie: 39 km/h arrivo alle ore 14:55 – 37 km/h arrivo alle ore 15:07 – 35 km/h arrivo alle ore 15:21 (e comunque, con rimando all'autorizzazione che verrà rilasciata della PROVINCIA di BERGAMO, richiamando al riguardo l'osservanza delle prescrizioni imposte, fino al transito del veicolo munito di cartello "fine gara ciclistica" posto in coda alla manifestazione).

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in gara a partire dal momento del passaggio del veicolo recante il cartello mobile "inizio gara" fino al passaggio di quello con il cartello mobile "fine gara" di cui all'art. 360 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Decreto Legislativo 30/04/1992 nr. 285 sopra richiamato.

Durante il periodo di sospensione (o di limitazione) temporanea della circolazione:

- il veicolo con il cartello mobile "inizio gara" non transiti con troppo anticipo rispetto al primo concorrente ovvero il veicolo di chiusura recante il cartello mobile "fine gara" non si attardi troppo rispetto all'ultimo gruppo di concorrenti ancora in gara rispettando i tempi di chiusura della circolazione stradale stabiliti;
- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopra indicata);
- è vietata la sosta di qualsiasi veicolo in entrambi i sensi di marcia dei tratti sottoposti al movimento dei concorrenti (ovvero sulle corsie o nei tratti soggetti alla limitazione sopra indicata);
- è fatto divieto a tutti i conducenti di veicoli di immettersi nel percorso di gara (ovvero sulle corsie o nei tratti gravati dalla limitazione sopra indicata);
- è fatto obbligo a tutti i conducenti di veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettono su quella riservata al transito dei concorrenti di arrestarsi prima di impegnarla, rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione. e' vietato sia ai conducenti dei veicoli sia ai pedoni l'attraversamento del percorso di gara.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai conducenti di veicoli adibiti a servizi di polizia, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

altresì che:

gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992, n. 285 sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione.

Al fine di consentire il regolare svolgimento della competizione in discorso, è data facoltà alla Polizia Stradale, qualora lo ritenga necessario, di poter procedere anticipatamente alla chiusura della viabilità interessata e di poter adottare provvedimenti contingenti in deroga e ad integrazione del dispositivo sopra indicato.

I concorrenti ed i veicoli dell'organizzazione dovranno essere scortati, secondo prescrizioni dell'autorizzazione, dagli organi di polizia stradale di cui all'art. 12 del D. Leg.vo 30/04/1992 n. 285 ovvero, in sostituzione o a supporto di questi, da personale abilitato per la scorta tecnica, nel



COMUNE DI ZOGNO

PROVINCIA DI BERGAMO

COMANDO POLIZIA LOCALE

numero, con le attrezzature e gli equipaggiamenti e secondo le modalità di svolgimento previste dal Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche approvato con provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 27/11/2002 n. 29, come modificato dal Provvedimento Dirigenziale del 27/02/2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministero dell'Interno. L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali ubicate sul tracciato della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea (o della limitazione) della circolazione.

Gli Organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada coperti dalla manifestazione, per quanto di rispettiva competenza, come sarà specificatamente disposto dalla Questura di Bergamo con apposita ordinanza.

La massima pubblicità della presente sarà curata altresì dagli organizzatori avvalendosi anche di strumenti di diffusione fonica, nonché di comunicati sui mezzi di informazione, conformemente alle prescrizioni che verranno impartire nell'autorizzazione alla manifestazione sportiva citata in premessa.

AVVERTE CHE

Il Comune declina ogni responsabilità relativamente ad eventuali danni subiti o provocati dagli eventuali trasgressori della presente.

Avverso alla presente ordinanza ai sensi dell'art. 3 comma 4 della legge 07/08/1990 n. 241, è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni dalla data pubblicazione al Tribunale Amministrativo della Regione Lombardia.

Avverso la presente ordinanza, è altresì ammesso ricorso, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 285/92 ed art. 74 del D.P.R. 495/92, nel termine di giorni 60, all'Ispettorato Generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori Pubblici, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

La presente ordinanza, viene trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi per opportuna conoscenza e per quanto di competenza:

Alla Questura di Bergamo
Alla Prefettura U.t.G. di Bergamo
Alla Provincia di Bergamo
Alla RCS Sport S.p.A.

ZOGNO 14.04.2023

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
(Dott. Emiliano I. Paninformi)
F.to Digitalmente